



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 57 del 20/05/2016

Proposta n. 2016/651

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Piacenza ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, attraverso la contemporanea elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), con contenuti di pianificazione operativa, adottando entrambi gli strumenti con atti di Consiglio comunale n. 6 del 29.3.2014, n. 7 del 17.3.2014, n. 9 del 31.3.2014, n. 10 del 1.4.2014, n. 11 del 7.4.2014, n. 12 del 14.4.2014 e n. 13 del 15.4.2014;
- il RUE è stato trasmesso, unitamente al PSC, con note comunali n. 36243 del 27.5.2014, n. 40413 del 13.6.2014 e n. 42407 del 19.6.2014 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 35319 del 28.5.2014, n. 40293 del 18.6.2014 e n. 40978 del 20.6.2014);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Piacenza alcune integrazioni (Relazione illustrativa, Studio di incidenza e relativa Valutazione di incidenza, osservazioni) e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 42112 del 25.6.2014;
- con nota n. 7392 del 27.1.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 2247 del 27.1.2016) il Comune di Piacenza ha trasmesso le Deliberazioni consiliari n. 35 del 3.12.2015 e n. 36 del 11.12.2015 di controdeduzione alle riserve formulate dalla Provincia sul PSC (Deliberazione della Giunta n. 198 del 10.10.2014) e alle osservazioni pervenute, inerenti anche i contenuti relativi al RUE in esame, ed ulteriori integrazioni alla documentazione di Regolamento sono state trasmesse in allegato alla nota comunale n. 12039 del

11.2.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 4960 del 18.2.2016), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalla Autorità ambientali coinvolte;

- con nota provinciale n. 5273 del 22.2.2016 sono state comunicate al Comune le valutazioni provinciali sullo Studio di incidenza allo scopo di procedere con l'approvazione comunale della Valutazione di incidenza;
- infine, con nota comunale n. 31487 del 12.4.2016 (registrata al prot. prov.le n. 10912 del 18.4.2016) è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 423 del 11.4.2016 di approvazione della Valutazione di incidenza;

Considerato che:

- il RUE adottato dal Comune di Piacenza presenta, insieme ai contenuti di regolamentazione, anche contenuti di pianificazione urbanistica in quanto contiene la disciplina particolareggiata di parti del territorio comunale, attraverso appositi elaborati grafici e norme tecniche di attuazione, e pertanto è sottoposto al regime giuridico del piano operativo comunale, in virtù del comma 4-*bis* dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000, e all'inerente procedimento di approvazione che prevede l'interlocuzione con la Provincia affinché possa formulare riserve relativamente a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale sovra comunale;
- ne deriva l'obbligo, per il Comune, di sottoporre le parti del RUE che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili a valutazione ambientale attraverso l'elaborazione del documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) e l'acquisizione del relativo parere motivato da parte della Provincia;
- inoltre, trovano applicazione tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. n. 152/2006 che devono essere integrati nel procedimento urbanistico del RUE, in attuazione del principio di non duplicazione;

Dato quindi atto che:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno del proprio articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa al PSC e agli strumenti della pianificazione sovra comunale sopravvenuti, formulando le eventuali riserve, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;
- per quanto riguarda il termine entro il quale la Provincia deve svolgere le proprie valutazioni, con la lettera prima citata del 25 giugno 2014 (prot. prov.le n. 42112) di richiesta delle integrazioni, è stato interrotto il termine di 60 giorni per la formulazione delle riserve sul RUE, del parere motivato e del parere sismico, fino all'acquisizione delle integrazioni richieste e comunque fino all'espressione dell'Intesa che, garantendo la conformità del PSC al PTCP e alla pianificazione sovra comunale, costituisce atto propedeutico per la valutazione di conformità del RUE al PSC;

Dato inoltre atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, successivamente modificato) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento di questa;

- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto delle valutazioni acquisite, in virtù delle richieste formulate dal Comune di Piacenza, dalle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 8448 del 21.7.2014 (pervenuta il 21.7.2014, prot. prov.le n. 47563);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 275794 del 25.7.2014 (pervenuta il 30.7.2014, prot. prov.le n. 49339);
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene Pubblica, nota n. 44092 del 22.8.2014 (pervenuta il 27.8.2014, prot. prov.le n. 53586);
- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 6195 del 22.8.2014 (pervenuta il 28.8.2014, prot. prov.le n. 53761);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 5951 del 28.8.2014 (pervenuta il 28.8.2014, prot. prov.le n. 53863);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 9238 del 9.10.2014 (pervenuta il 13.10.2014, prot. prov.le n. 62472);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la determinazione n. 753 del 2.12.2015 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale relativamente al parere di conformità e al parere sulla Valutazione di incidenza del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa in esame;
- la determinazione dirigenziale n. 423 del 11.4.2016 della Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Piacenza inerente l'approvazione della Valutazione di incidenza del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa in esame, relativamente ai siti Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Regolamento e le relative controdeduzioni comunali (di cui alle citate Deliberazioni consiliari n. 35 del 3.12.2015 e n. 36 del 11.12.2015);

Preso atto infine che:

- del deposito del Regolamento è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 146 del 21.5.2014, integrato con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 162 del 4.6.2014, anche ai fini della valutazione ambientale del Regolamento medesimo;
- il Dirigente della Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Piacenza ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atti comunali, del suddetto RUE;
- il Dirigente della Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Piacenza ha altresì certificato che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati;

Dato atto che con il provvedimento presidenziale n. 55 del 13 maggio 2016 è stata espressa l'Intesa sul PSC, perciò da tale data è venuta meno la sospensione del termine per l'esame del RUE essendo sussistenti le condizioni per procedere alla valutazione di conformità dei contenuti di pianificazione urbanistica del RUE al PSC ed esprimere il parere motivato VAS e il parere sismico;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato la disciplina del territorio urbanizzato ed extraurbano rappresentata negli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Piacenza, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto, e regolata dai Titoli 3 e 4 delle Norme tecniche di attuazione, nonché gli elaborati di ValSAT ("VST_RA Rapporto Ambientale" e "VST_SNT Sintesi non Tecnica");
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Piacenza, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto, nella cui premessa sono svolte alcune precisazioni;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Piacenza, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole, salvo quanto definibile in fase attuativa;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Piacenza e adegua il RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Regolamento approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultima, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21.1.2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'8.1.2016, parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n.20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 e successiva prima revisione del Piano medesimo, in salvaguardia, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015, relativa al secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 per la gestione delle acque;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in salvaguardia, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4/2015, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21.7.2014;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 33, comma 4-*bis*, e dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione urbanistica del RUE del Comune di Piacenza, adottato con atti consiliari n. 6 del 29.3.2014, n. 7 del 17.3.2014, n. 9 del 31.3.2014, n. 10 del 1.4.2014, n. 11 del 7.4.2014, n. 12 del 14.4.2014 e n. 13 del 15.4.2014 e controdedotto con atti consiliari n. 35 e 36 del 2015, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Piacenza, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Piacenza, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Piacenza, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sul RUE del Comune di Piacenza, salvo quanto definibile in fase attuativa;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento alla disciplina del territorio urbanizzato ed extraurbano rappresentata negli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Piacenza, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto, e regolata dai Titoli 3 e 4 delle Norme tecniche di attuazione, nonché gli elaborati di ValSAT ("VST_RA Rapporto Ambientale" e "VST_SNT Sintesi non Tecnica");
5. di dare atto che il Consiglio comunale di Piacenza, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4-*bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, adegua il RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
6. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Piacenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 651/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 20/05/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 57 del 20/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 20/05/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 57 del 20/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 20/05/2016 al 04/06/2016

Piacenza li, 06/06/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Piacenza, elaborati di RUE

PIACENZA, ELABORATI COSTITUENTI IL RUE	
DENOMINAZIONE	SCALA
Tavola A1 – Analisi degli insediamenti storici	1:2.500
P1 – Norme di Attuazione	/
Tavola P2.00 – Classificazione del territorio comunale	1:16.000
Tavola P2.01 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.02 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.03 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.04 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.05 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.06 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.07 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.08 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.09 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.10 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.11 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.12 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.13 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.14 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P2.15 – Classificazione del territorio comunale	1:5.000
Tavola P3.00 – Disciplina particolareggiata del centro storico	1:2.500
Allegato A – Documento energetico ambientale	/
Allegato B – Disciplina del contributo di costruzione	/
VST_Rapporto Ambientale	/
VST_Sintesi non Tecnica	/
Studio di Incidenza sui Siti Rete Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia" e IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"	/

Premessa

La verifica istruttoria è stata svolta sulla disciplina del territorio urbanizzato ed extraurbano rappresentata nelle Tavole A1, P2.00, P2.01, P2.02, P2.03, P2.04, P2.05, P2.06, P2.07, P2.08, P2.09, P2.10, P2.11, P2.12, P2.13, P2.14, P2.15, P3.00 e regolata dai Titoli 3 e 4 delle Norme di attuazione del RUE, nonché gli elaborati "VST_RA Rapporto Ambientale" e "VST_SNT Sintesi non Tecnica", con l'avvertenza che, nelle riserve, per i riferimenti alla numerazione dell'articolato normativo, è stata utilizzata la numerazione dell'elaborato *P1 Norme di attuazione Testo definitivo*.

L'istruttoria relativa alla verifica di coerenza tra i contenuti del RUE e quelli del PSC è stata svolta considerando sia gli elaborati del PSC controdedotto che i contenuti della relativa Intesa formalizzata con provvedimento del Presidente n. 55 del 13 maggio 2016, pertanto, come indicato anche nelle riserve, la revisione degli elaborati di RUE in accoglimento delle riserve stesse dovranno garantire la coerenza con le modifiche al PSC in approvazione. Si raccomanda comunque di coordinare i vari elaborati (testuali e grafici) dei Piani comunali, utilizzando le medesime terminologie, denominazioni e diciture che contraddistinguono gli oggetti dei Piani e l'applicazione del principio di non duplicazione stabilito dalla L.R. n. 15/2013 per gli strumenti di pianificazione. Per quanto riguarda le definizioni delle categorie di intervento, si ricorda che quelle statali prevalgono su quelle regionali (circolare regionale del 21 novembre 2014 recante le Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del D.L. n. 133 del 2014) e su quelle eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali.

Per quanto riguarda il Commercio si è ritenuto di suggerire integrazioni puntuali alle norme in coerenza con l'atto regionale di indirizzo Consiglio regionale n. 1253/1999. Oltre a ciò, si suggerisce, richiamando gli articoli 3.1. di PSC e 158 di RUE, di attribuire la categoria di intervento a ciascuna unità edilizia presente (per esempio, nelle "Aree nelle quali è ammessa la ristrutturazione edilizia pesante..."), valutando la possibilità di dettagliare maggiormente le categorie di intervento attribuite, nel rispetto del PSC. Inoltre, si suggerisce di verificare alcuni refusi, per esempio, i riferimenti agli articoli delle Norme di RUE richiamati nelle voci di legenda della Tavola P3.00, in quanto sembrerebbero errati, e nelle tavole P2, P2-05 e P2-10 non è riportata, lungo il tracciato dell'alta velocità, la "fascia di ambientazione ferroviaria" prevista nella tavola Aspetti strutturali 2 del PSC.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle tavole del RUE che recepiscono elementi cartografici derivanti dall'Intesa sul PSC, per i quali l'adeguamento è stato effettuato in sede di approvazione del Piano strutturale, sarà possibile demandare il loro adeguamento alla fase successiva a quella dell'approvazione del RUE trattandosi di mera operazione priva di carattere valutativo o discrezionale.

Infine, per quanto concerne gli effetti conformativi di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificate dalla L.R. n. 6/2009, secondo le quali le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. Ai sensi del comma 1 dell'art. 28 citato, il PSC ha invece efficacia conformativa relativamente all'apposizione dei vincoli e condizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. n. 20/2000, non aventi natura espropriativa, in funzione dei suoi contenuti finalizzati a tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale del territorio comunale.

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

1. Occorre che il dimensionamento delle previsioni insediative del RUE risulti coerente con quanto definito nella Relazione illustrativa del PSC (capitolo 2) e negli artt. 2.3. e 2.5. delle sue NTS.

TERRITORIO URBANIZZATO

2. Si confermano tutte le valutazioni espresse nell'ambito dell'Intesa formulata sul PSC controdedotto in riferimento alla definizione di territorio urbanizzato, che dovrà essere coerente con le disposizioni di cui all'art. A-5 della L.R. n. 20/2000 e dovrà essere riportato anche sulle tavole P2 del RUE.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

3. Al fine della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:
 - si individui sulle Tavole P2 la perimetrazione della città storica in conformità alla Tavola P3.00 del RUE e alla Tavola PSC – Sistema insediativo storico, verificandone eventuali incongruenze;
 - la **disciplina particolareggiata** contenuta nella Tavola P3.00 - Disciplina particolareggiata del centro storico, deve essere rivista sulla base della Tavola PSC – Sistema insediativo storico, modificata in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa sul PSC relativamente alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 50;
 - per quanto riguarda le "Aree nelle quali è ammessa la ristrutturazione edilizia pesante..." riferite agli "ambiti privi di carattere storico-architettonici, culturali e testimoniali di cui all'art. A-7 comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i." individuati sulla Tavola PSC – Sistema insediativo storico, si richiama l'Intesa sul PSC espressa relativamente alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 50;
 - relativamente agli edifici soggetti a tutela diretta di cui al D.Lgs. n. 42/2004, si coordini la Tav. P3.00 con gli elaborati del PSC, inserendo eventualmente anche le aree soggette a tutela indiretta di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - si coordini l'individuazione (e relativa disciplina di intervento), modificandone eventualmente la denominazione, degli **"Insediamenti di carattere storico-rurale"** (art. 172), caratterizzabili come "Zone urbane storiche o strutture insediative storiche non urbane" presente sulle Tavole P2 con quella contenuta negli elaborati di PSC con riferimento all'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alle riserve n. 26 e 50;
 - si coordini l'individuazione degli **"Insediamenti di interesse storico/architettonico"** (art. 192), presenti sulle Tavole P2, con quella contenuta negli elaborati di PSC con riferimento all'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alle riserve n. 26 e 79 sul PSC.
4. Relativamente alla **disciplina della città storica/zone storiche e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale**, contenuta nell'elaborato Elaborato P1 - Norme di Attuazione di RUE, si evidenzia quanto segue:

- si coordinino le disposizioni di cui all'art. 158 con i contenuti di cui alle Tavole P2 eventualmente modificata in riferimento alla precedente riserva, relativamente agli Insediamenti di carattere storico e rurale di cui all'art. 172, integrando, di conseguenza, l'art. 158 con le disposizioni dell'art. 172. E' opportuno inserire al comma 4 dell'art. 158 il riferimento alla Tavola A1 – Analisi degli insediamenti storici e coordinare le definizioni riportate nel comma con quelle presenti nella legenda della citata Tavola;
- si integri il comma 5 dell'art. 160 in considerazione dell'individuazione degli immobili sottoposti a tutela indiretta sulla Tavola P3, in riferimento alla precedente riserva. Si valuti la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 160, alla luce delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 24 del PTCP;
- risulta necessario riformulare la disciplina di cui all'art. 192 "Edifici esistenti nel territorio extraurbano", relativamente agli edifici di interesse storico/architettonico, coordinandola con quella dell'art. 5.13. del PSC e coerentemente con i contenuti degli elaborati del PSC stesso.

ASPETTI COMMERCIALI

5. Occorre verificare la stesura della disciplina proposta coordinandola con la corrispondente norma di PSC, modificata in sede di approvazione secondo quanto espresso in riferimento alla riserva n. 53 sul PSC.

TERRITORIO RURALE

6. Si coordini l'articolazione degli ambiti del territorio rurale individuata sulle Tavole P2 Classificazione del territorio comunale con quella contenuta sulla Tavola PSC Aspetti strutturali – 2 con riferimento all'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 56 formulata sul PSC, rispetto alla quale è necessario che, in conformità al PSC, nelle tavole P2 vengano individuati gli Ambiti di valore naturale ed ambientale quando coincidenti con il Parco regionale fluviale del Trebbia e con l'area del progetto di valorizzazione del torrente Nure. Inoltre, si valuti l'opportunità di rivedere le perimetrazioni degli Insediamenti agricoli e non agricoli definite sulle Tavole P2, sulla base dell'Allegato (censimento dei nuclei sparsi) al Volume C del QC di PSC (eventualmente modificato in sede di approvazione).
7. Relativamente alle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Capo 6 del Titolo 4, si coordini l'art. 185 al comma 1 e l'art. 186 comma 2, con riferimento ai contenuti della Tavole P2 e alla revisione degli ambiti del territorio rurale. Inoltre, si tenga conto, all'interno degli articoli 186, 187 e 188 delle direttive del PTCP (articoli 56, 57, 58, 59, 61 e 62) e delle disposizioni di cui agli articoli A-20 e -21 della L.R.20/2000.
8. E' necessario che le tipologie di compensazioni previste dall'art. 187.7. per interventi in territorio rurale -"ambiti da alta vocazione produttiva agricola" e dall'art. 188, commi 4 e 5, per la localizzazione in territorio rurale - "ambiti agricoli peri-urbani" degli interventi di compensazione, siano coerenti con il comma 14 dell'art. 2.7. del PSC, per poter dare attuazione agli elementi della rete ecologica locale previsti e progettati dal PSC.

DOTAZIONI ECOLOGICO-AMBIENTALI

9. Con riferimento all'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 21 relativa all'art. 2.7. delle NTS del PSC, accolta nell'ambito delle controdeduzioni comunali, è necessario adeguare i contenuti dell'art. 138 "Rete Ecologica Urbana" del RUE alla riclassificazione degli elementi della Rete ecologica operata nel PSC.
10. Come specificato nella proposta d'intesa alla riserva 58 del PSC, è il PSC e non il RUE che stabilisce i compiti del POC, è pertanto necessario stralciare il comma 144.2. riportandone i contenuti nelle NTS del PSC.
11. Poiché il PSC all'art. 2.7., comma 3, stabilisce che *"Il RUE definisce puntualmente gli usi ammessi e le trasformazioni consentite all'interno dei diversi elementi della rete ecologica locale"* valuti il Comune l'integrazione del Regolamento comunale con la relativa disciplina.
12. L'art. 143 "vegetazione forestale e boschiva, filari e siepi, viali alberati" necessita di essere riorganizzato e riformulato in quanto:
 - il comma 3, inserito a seguito delle osservazioni pervenute, ripete i contenuti dei commi 1 e 5 e pertanto deve essere coordinato con questi ultimi; inoltre è necessario che venga richiamata un'unica tavola di PSC che individua in modo univoco l'assetto vegetazionale.
 - il comma 2 richiama erroneamente il comma 14 invece del comma 13 dell'art. 2.7. "Consolidamento e sviluppo della rete ecologica"; inoltre la formulazione ivi contenuta equivoca sul fatto che sia ammessa l'eliminazione di elementi vegetazionali previa compensazione, quanto l'articolo 8 del PTCP esclude questa possibilità se non in caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale. E' pertanto necessario precisare che le compensazioni descritte in comma 2 sono limitate ai casi di cui al comma 6 dell'art. 8 del PTCP;
 - a seguito dell'approvazione della L.R. n. 13/2015 recante la riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, la competenza provinciale in materia di tagli boschivi è stata trasferita ai Comuni o alle loro Unioni. E' pertanto necessario aggiornare il comma 4.

ASPETTI CONDIZIONANTI – TAVOLA DEI VINCOLI

13. Si devono integrare gli elaborati costitutivi di RUE con la "Tavola dei vincoli", corredata dalla "Scheda dei vincoli", ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 20/2000, in conformità alle Tavole Aspetti condizionanti – tutele e Aspetti condizionanti – rispetti del PSC, come modificate in sede di Intesa sul PSC. Di conseguenza, si suggerisce di eliminare dalle Tavole P2 le voci di legenda "Segni della centuriazione (art. 5.11. PSC)" e "Viabilità storica (art. 5.18. del PSC)".

VALSAT

14. All'art. 194, tra gli elaborati richiesti per la predisposizione dei PUA, viene citato *"15) Verifica di assoggettabilità a VAS"*. Si rammenta al Comune che in base alla Circolare Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010, paragrafo 3.1.3.2 e all'art. 5 della LR 20/2000, deve essere applicata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). Pertanto, nel caso di PUA, occorre modificare il testo dell'art. 194, punto 15) come segue: *"Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, elaborati necessari ai fini della procedura di valutazione ambientale del PUA, ovvero relazione che attesti che il PUA può essere esentato dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000."*

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

15. Occorre verificare la stesura della disciplina proposta coordinandola con la corrispondente norma di PSC, modificata in sede di

approvazione secondo quanto espresso in riferimento alla riserva n. 49 sul PSC.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

16. Occorre verificare la stesura della disciplina proposta coordinandola con la corrispondente norma di PSC, modificata in sede di approvazione secondo quanto espresso in riferimento alla riserva n. 52 sul PSC.

POLI FUNZIONALI

17. Occorre verificare la stesura della disciplina proposta coordinandola con la corrispondente norma di PSC, modificata in sede di approvazione secondo quanto espresso in riferimento alla riserva n. 55 sul PSC.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

18. Ai fini dell'adeguamento del RUE ai contenuti della L.R. n. 15/2013, è necessario sostituire le definizioni della tipologie dimensionali di esercizi commerciali riportate agli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 con specifici richiami al D.Lgs. 114/1998 ed all'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/1999 (Capitolo 1).

Qualora si intendesse mantenere il testo predisposto, occorrerà effettuare le seguenti modifiche:

- art. 21, aggiungere subito dopo "il punto 24" il testo: "il punto 24 dell'Allegato A";
- art. 22.1., lettera a): sostituire il rinvio al punto f) del D.Lgs. n. 114/98 con quello al punto g) dello stesso;
- art. 24.7.: alla fine della definizione aggiungere "La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.", secondo quanto disposto dall'atto C.R. 1253/1999, punto 1.7;
- art. 24.13.: sostituire il riferimento al "CAPO IV" con "punto 5.3 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999";
- art. 25: aggiungere subito dopo "Delibera di Consiglio Regionale n. 1253/1999" il testo "punto 1.6".

19. In corrispondenza dell'art. 91 (Dotazione minima di parcheggi privati) occorre riportare a coerenza il testo proposto al comma 6 con il testo dell'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999, punto 5.2.5, relativamente ai possibili casi di riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali.

Al punto 91.8. dello stesso articolo, occorre aggiungere subito dopo "Delibera di Consiglio Regionale n.1253/1999" il testo "punto 5.3".

20. Occorre verificare la stesura della disciplina proposta (v. ad es. artt.157.8, 173.2, 175.2, 176.2, 177.2, 178.2 e 179.3) coordinandola con la corrispondente norma di PSC, modificata in sede di approvazione secondo quanto espresso in riferimento alla riserva n. 53.

21. Occorre riportare a coerenza il testo proposto al punto 158.16. con il testo dell'Atto di indirizzo del Consiglio regionale n. 1253/1999, punto 5.2.5, relativamente ai casi possibili di riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali individuati per gli esercizi commerciali.

In modo analogo, occorre riportare a coerenza il testo proposto al punto 158.27. ed al punto 170.14. con il testo dell'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999, punto 5.1.2, relativamente ai casi possibili di monetizzazione parziale o totale delle aree parcheggi pubblici o verde pubblico, individuati per gli esercizi commerciali.

22. Occorre modificare il testo degli artt. 158.14., lettera b) e 173.2., lettera b), come già effettuato in corrispondenza dell'art.172.2., lettera b).

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

23. Le Tavole P2 devono essere rese coerenti con le tavole del PSC relative agli aspetti condizionanti in considerazione dei contenuti dell'Intesa provinciale, nelle parti relative al reticolo idrografico, alla tutela delle acque e alle attività estrattive. Occorrerà rappresentare anche la cassa di espansione della Farnesiana, quale elemento di stacco all'interno dell'Ambito agricolo periurbano in cui si colloca. Data la funzione dell'opera, si ritiene appropriato un suo inquadramento tra i "Servizi urbano-territoriali" indicati in legenda, in particolare come "Attrezzature tecnologiche ed ecologiche", provvedendo ad adeguare il corrispondente art. 121 del Regolamento, in considerazione della titolarità della gestione, in capo al Consorzio di Bonifica, e dei rispetti in essere per le opere idrauliche già richiamati dalle Norme del PSC risultanti dall'Intesa provinciale. A tal fine si propone di inserire un nuovo comma con il seguente testo: "Tra le attrezzature tecnologiche ed ecologiche sono comprese anche le casse di espansione, i cui limiti d'uso, anche relativamente alle aree di pertinenza, sono stabilite nel rispetto della normativa che regola il reticolo idrografico di riferimento".

24. La "Zona d'alveo" presente nelle Tavole P2, inquadrata all'interno del "Territorio rurale" e descritta nell'art. 190 del Regolamento, fa riferimento a una partizione non ben inquadrabile tra quelle previste dalla L.R. n. 20/2000 e dal PTCP. Sarebbe pertanto opportuno modificare l'individuazione cartografica e la norma, possibilmente facendo riferimento alle "Aree di valore naturale e ambientale" disciplinate dall'art. 60 del PTCP in attuazione dell'Art. A-17 della L.R. 20/2000.

Allegato 3 – Piacenza, parere motivato sul RUE

Il Comune di Piacenza, con note acquisite al Prot. prov.le n. 35319 del 28.05.2014 e n. 10912 del 18.04.2016, ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Piacenza, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato contestualmente il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio con atti del Consiglio Comunale n. 6 del 10.03.2014, n. 7 del 17.03.2014, n. 9 del 31.03.2014, n. 10 del 01.04.2014, n. 11 del 07.04.2014, n. 12 del 14.04.2014, n. 13 del 15.04.2014.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della LR 20/2000 il RUE di Piacenza è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 231 osservazioni.

Nella fase di controdeduzione comunale alle riserve ed alle osservazioni in merito al PSC (atti C.C. n. n. 35 del 03.12.2015 e n. 36 dell'11.12.2015), sono state introdotte modifiche anche agli elaborati del RUE. In ogni caso, nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE stesso, il Consiglio Comunale di Piacenza dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Il documento "VST_RA Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della LR 20/2000.

La prima fase della valutazione, è stata effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti

sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale; tale fase si è conclusa con la verifica di coerenza interna al Piano.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali azioni del RUE, definendo le relative misure di mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT ha confermato il sistema illustrato nell'ambito del PSC, da attuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Piacenza. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. definizione delle componenti ambientali,
2. sintesi dello stato di fatto del territorio comunale,
3. definizione delle azioni di Piano,
4. valutazione delle azioni di Piano,
5. misure di mitigazione / compensazione
5. monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della LR 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Piacenza,
adottato con atti C.C. n. 6 del 10.03.2014, n. 7 del 17.03.2014,
n. 9 del 31.03.2014, n. 10 del 01.04.2014, n. 11 del 07.04.2014,
n. 12 del 14.04.2014, n. 13 del 15.04.2014
e controdedotto con atti C.C. n. 35 del 03.12.2015 e n. 36 dell'11.12.2015**

**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Piacenza potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE. Con riferimento al parere trasmesso dal Consorzio di Bonifica, si ritiene che le richieste di modifica normativa al RUE debbano ritenersi interamente assolve dalle Norme del PSC risultanti dall'Intesa provinciale (e dai relativi suggerimenti normativi).
3. Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.